

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

26.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

## INDICE

PAG.		PAG.
	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
	Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185) .....	3
	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19
	Bianchini Giovanni .....	8
	Caprili Milziade Silvio .....	7, 8
	Filippini Giovanna .....	9, 11
	Montessoro Antonio .....	3, 4, 5, 6
	Muratore Antonio, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> .....	8
	Sanese Nicola .....	11
	Salerno Gabriele, <i>Relatore</i> .....	6, 8
	Scalia Massimo .....	10
	Tiraboschi Angelo .....	5
	Vizzini Carlo, <i>Ministro della marina mercantile</i> .....	9
	<b>Proposta di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):	
	Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazon ed altri; Righi ed altri: <i>Disciplina dell'attività di estetista (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e approvata e modificata dalla X Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge senatori Petrarà ed altri, Aliverti ed altri) (808-971-1209-1363-1583-1654-B)</i> .....	19
	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	19

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,55.**

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico ».

Prima di procedere alle repliche del relatore e del Governo, vorrei chiarire ai colleghi che ci troviamo di fronte ad una questione procedurale che dobbiamo risolvere rapidamente perché è propedeutica alla prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 4185 recano le indicazioni relative alle somme impegnate ed alla copertura finanziaria di questi oneri; in particolare, l'articolo 3 indica una copertura facente capo al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo al rifinanziamento dei progetti FIO ed alle quote di ammortamento dei mutui BEI.

Come i colleghi sanno, il Governo ha previsto una modifica strutturale del FIO, che non trova più riferimento nella legge finanziaria per il 1990 se non in proce-

dure diverse, delineate dai provvedimenti di accompagnamento. A questo punto, avendo noi acquisito il parere favorevole della Commissione bilancio in epoca antecedente al 30 settembre 1989, ci troviamo dinanzi alla necessità di modificare la norma di copertura e di sottoporla nuovamente alla Commissione bilancio per il parere, prima di procedere nell'esame degli articoli e degli emendamenti (in tal senso, vi è anche la possibilità che la Commissione bilancio possa trasmetterci oggi stesso il suo parere).

Il nostro lavoro, quindi, dovrebbe consistere nell'indicare una copertura alternativa rispetto a quella per la quale avevamo già ricevuto il parere favorevole, utilizzando gli accantonamenti dei fondi globali non ancora formalmente impegnati per il 1989.

In prima battuta, probabilmente sarà inevitabile un ridimensionamento delle somme assegnate con questo provvedimento; successivamente, dopo l'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1990, sarà necessario un provvedimento specifico che assegni a questo disegno di legge i fondi che si saranno resi disponibili.

ANTONIO MONTESSORO. Chiedo scusa per la mia limitata conoscenza delle procedure relative all'*iter* della legge finanziaria, che sono in continua trasformazione. Vorrei sapere se quanto affermato dal presidente derivi da un parere della Ragioneria generale e su che cosa si basi.

Si tratta infatti di stabilire se la legge finanziaria, una volta presentata, ha le caratteristiche di un decreto-legge, cioè entra immediatamente in vigore, o se, invece, diventa operativa solo una volta ap-

provata dal Parlamento. Dalle due interpretazioni derivano procedure e logiche diverse.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pellicanò, che in attesa delle elezioni del nuovo presidente fungeva da presidente della Commissione bilancio, subito dopo la presentazione dei documenti contabili da parte del Governo, ha inviato una lettera a tutte le Commissioni richiamandole ad osservare le norme previste dalla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988. Nella lettera veniva anche chiarito come, dopo la presentazione dei documenti contabili, non è possibile impegnare i fondi globali se non con progetti di legge da approvare da un ramo del Parlamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In effetti la legge in vigore prevede la rimodulazione degli stanziamenti per quei provvedimenti che sono ancora pendenti all'esame del Parlamento, ma che si riferiscono a nuovi documenti contabili.

La rimodulazione nel caso specifico prevede la cancellazione di un capitolo relativo alla legge finanziaria precedente. In questo senso diventerebbe un gioco fingere che non esistano problemi per andare avanti e trovarci, poi, senza la copertura necessaria.

**ANTONIO MONTESSORO.** Vorrei capire perché la nostra Commissione debba considerarsi obbligata a chiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio nel caso decidesse di modificare la procedura inizialmente prevista dal provvedimento di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Non capisco, onorevole Montessoro, se lei nutre dubbi sulla procedura prospettata e se, rispetto a questa, ha linee alternative da proporre. Poco fa mi sono riferito agli stanziamenti del 1990 ed alla necessità che, a fronte della presentazione dei documenti di bilancio per tale esercizio finanziario e per il triennio 1990-1992, la Commissione bilancio sia posta in grado di valutare le ric-

dute finanziarie sulla manovra economica complessiva per tale triennio relativamente ai provvedimenti all'esame delle diverse Commissioni parlamentari. È per questo motivo che i pareri espressi antecedentemente alla data del 30 settembre debbono essere sottoposti ad una nuova riformulazione che tenga conto della presentazione dei documenti di bilancio.

A tale proposito leggo la seguente lettera che mi è stata inviata dall'onorevole Pellicanò, vicepresidente della V Commissione, in data 2 ottobre 1989:

« Onorevole Presidente,

dopo il 30 settembre, con la presentazione dei documenti di bilancio per il 1990 e il triennio 1990-1992, la Commissione bilancio, presso entrambi i rami del Parlamento, si trova, come ogni anno, nella necessità di verificare e, se necessario, aggiornare tutti i pareri già espressi sulla base del bilancio per il 1989 e il triennio 1989-1991 per i progetti di legge non ancora divenuti legge.

« Restano invece validi, purché siano approvati in via definitiva entro il 31 dicembre 1989, i progetti di legge:

1) sui quali è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione bilancio e che recano oneri solo annuali interamente a carico dell'esercizio finanziario 1989;

2) sui quali è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione bilancio e che non indicano oneri né coperture finanziarie.

« Per dar modo alla Commissione bilancio di esprimere i propri pareri alla luce dei nuovi documenti finanziari, Le sarei pertanto grato se volesse segnalare i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione da Lei presieduta che richiedono il riesame del parere.

« Da parte mia, assicuro il massimo impegno della Commissione bilancio non solo per un rapidissimo svolgimento dei riesami, ma anche per dare corso, prima

dell'inizio della sessione di bilancio, alle ulteriori richieste di parere per i provvedimenti che s'intende approvare entro l'anno 1989 ».

Alla luce di tale indicazione o sospendiamo l'esame del disegno di legge in questione in attesa della definitiva approvazione della legge finanziaria o procediamo ad una rimodulazione dello stanziamento.

ANTONIO MONTESSORO. Trattandosi di legge finanziaria e considerando che la stessa stabilisce stanziamenti relativamente ad un triennio, e non ad un anno soltanto, credo sia necessario chiarire in che cosa consista l'impedimento per la nostra Commissione, dal momento che questa si stava muovendo nell'ottica di una legge approvata dal Parlamento.

PRESIDENTE. Non si può ignorare il nuovo disegno di legge finanziaria, che è legittimato a rimodulare gli stanziamenti per il triennio 1990-92.

ANTONIO MONTESSORO. Ma entrerà in vigore solo quando sarà approvata!

PRESIDENTE. Forse non mi sono spiegato: siamo nel 1989, ma stiamo parlando di fondi globali per il 1990.

ANTONIO MONTESSORO. L'anno scorso abbiamo approvato la legge finanziaria che riguardava il triennio 1989-1991.

PRESIDENTE. Sì, ma per il FIO lo stanziamento e la relativa copertura erano relativi al 1990. Noi possiamo fare tutto tranne dimenticare che le somme relative al 1989, non comprese nei fondi globali, ma impegnate da uno dei due rami del Parlamento entro il 31 dicembre, non possono venir cancellate dalla nuova legge finanziaria, è invece piena facoltà del Parlamento modificare le spese previste per gli anni successivi.

ANGELO TIRABOSCHI. Vorrei offrire il mio contributo, che credo utile poiché sono stato per anni presidente del comitato pareri della Commissione bilancio. La lettera dell'onorevole Pellicanò è del tutto corretta rispetto alle procedure ed alla normativa che riguardano legge finanziaria e bilancio. È sì vero, infatti, che i documenti contabili presentati il 30 settembre contengono delle proiezioni triennali, ma è anche vero che ogni anno la legge finanziaria può modificare per l'anno in corso le previsioni fatte precedentemente. Di conseguenza, è corretto occuparsi soltanto delle coperture necessarie per il 1989, poiché per il 1990 bisogna attendere l'approvazione della legge finanziaria attualmente in discussione al Senato.

Il problema posto dal presidente, che riguarda più specificamente una questione di merito relativa al provvedimento all'esame di questa Commissione, è però un altro: si tratta di sapere se per il 1990 sarà previsto l'accantonamento dei fondi relativi a questa materia. Per quanto è dato sapere (ma il presidente può accertarsene), non è intenzione del Governo inserire nella legge finanziaria 1990 ulteriori stanziamenti relativi a questi problemi; di conseguenza o si arriva subito ad un chiarimento con il Governo oppure ci si limita ad un provvedimento che trovi la sua copertura esclusivamente nel 1989. Credo senz'altro che tutti preferiremmo la prima ipotesi.

ANTONIO MONTESSORO. Vorrei sapere se la lettera dell'onorevole Pellicanò rappresenta il parere della Commissione bilancio nel suo insieme, oppure se si tratta di un'iniziativa personale.

In secondo luogo, tenuto conto delle osservazioni fatte poc'anzi, mi sembra vergognoso che di fronte ad un problema come questo il Governo sia ancora nella fase del reperimento dei fondi; in una fase cioè che prelude ad un rinvio e ad un insabbiamento del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ci stiamo avviando su un terreno scivoloso sul quale può essere messo in discussione tutto. Vorrei comunque rispondere all'onorevole Montessoro che non è mio dovere accertare se dietro il legittimo rappresentante della Commissione bilancio — che fino a prova contraria è il suo presidente — vi sia la volontà di tutta la Commissione o meno; altrimenti bisognerebbe costituire una commissione di controllo sulle legittimità di rappresentanza.

**ANTONIO MONTESSORO.** Voglio sapere se su questo argomento vi è stata una discussione in seno alla Commissione bilancio.

**PRESIDENTE.** Non sempre le posizioni che si esprimono derivano da discussioni politiche, a volte possono scaturire dalla pura e semplice osservanza del regolamento e delle leggi da parte dei presidenti. Credo, quindi, che la sua prima domanda non debba avere risposta perché altrimenti — ripeto — ci avvieremo su un terreno scivoloso sul quale non intendo avventurarmi.

Il problema che ci riguarda è quello relativo al modo in cui in questo particolare periodo dell'anno si possono utilizzare i fondi globali. L'onorevole Montessoro ricorderà di aver partecipato l'anno scorso, insieme agli altri componenti della nostra Commissione, all'approvazione di una serie di provvedimenti alla vigilia di Natale, poiché era possibile utilizzare quelle risorse solo se impegnate entro il 31 dicembre. Non si possono rimettere in discussione queste procedure a distanza di pochi mesi.

Per quanto attiene alla tematica specifica di cui ci stiamo occupando, dinanzi all'impossibilità di disporre dell'accantonamento inizialmente previsto dal capitolo 9001 del Ministero del tesoro per il 1990, si prospetta una soluzione che individua una copertura equivalente da reperirsi, però, tra gli accantonamenti dei fondi globali non ancora impegnati nel 1989 a titoli diversi.

Il Governo ha quindi confermato quanto aveva già detto; il giudizio sulla sufficienza o meno degli interventi, poi, è un giudizio politico.

Per correttezza dobbiamo dire che i 275 miliardi proposti trovano riferimento nella legge finanziaria. La preoccupazione che ha orientato gli sforzi di queste settimane è stata quella di evitare di dovere aspettare l'approvazione definitiva della legge finanziaria per poter procedere. Vi è anche, però, l'intenzione da parte della Commissione, considerata l'insufficienza dei fondi destinati a questi interventi, di trovare soluzioni tendenti a incrementare le risorse disponibili.

Poiché nel 1989 vi sono fondi ancora disponibili presso varie amministrazioni, potremmo cercare di reperire la copertura per gli oneri indicati dal presente disegno di legge nell'ambito dell'utilizzazione di questi fondi globali.

Se, relativamente al periodo 1990-1992 e dopo l'approvazione della legge finanziaria, si verificherà la disponibilità ad acquisire nuovi fondi, si provvederà per il loro trasferimento.

**GABRIELE SALERNO, Relatore.** Condivido l'impostazione data dal presidente Viscardi alla soluzione procedurale da adottare, che considero veloce e corretta, sempre che si voglia approvare il disegno di legge al nostro esame prima dell'inizio dell'esame dei nuovi documenti di bilancio presso la Camera.

In effetti ritengo che sulla necessità di arrivare ad un provvedimento di sostegno come quello in questione si sia manifestata il più ampio consenso ed è anche per questo motivo che propongo una copertura finanziaria che gravi sugli accantonamenti dei fondi globali non ancora impegnati per il 1989 per un importo globale di 245 miliardi di lire, così ripartiti: 50 miliardi a fronte del fondo della piccola e media impresa, 50 miliardi relativamente al fondo per gli aiuti all'armamento e al cabotaggio, 50 miliardi relativamente al fondo di programmazione e progettazione di opere e infrastrutture

pubbliche, 95 miliardi relativamente all'accantonamento del fondo dei progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane.

Propongo, inoltre, di impegnare altri 100 miliardi di lire utilizzando l'accantonamento previsto dalla tabella C della legge finanziaria per il 1989, sotto la voce riguardante il rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, poiché tali fondi non sono stati ripartiti tra le regioni.

In tal senso presento formale proposta emendativa.

**PRESIDENTE.** Il relatore, onorevole Salerno, ha presentato due proposte emendative, concernenti la diversa copertura finanziaria del disegno di legge, facendo presente che, se tali proposte incontrassero il consenso della Commissione, le stesse potrebbero essere trasmesse alla V Commissione, affinché questa esprima le sue valutazioni, direttamente nella mattinata odierna. La prima di tali proposte intende sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 245 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti:

“ Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ” per lire 50.000 milioni;

“ Aiuti all'armamento e cabotaggio (agevolazioni fiscali) ” per lire 50.000 milioni;

“ Istituzione del fondo di programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche ” per lire 50.000 milioni;

“ Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ” per lire 95.000 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Sono corrispondentemente ridotti, rispettivamente, a lire 145 miliardi ed a lire 100 miliardi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 3.

La seconda intende aggiungere il seguente articolo:

« 1. Per le finalità di sviluppo e riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della predetta legge n. 217 del 1983.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a lire 100 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1989, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: “ Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ”.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

**MILZIADE SILVIO CAPRILI.** Vorrei dei chiarimenti da parte del Governo sulla proposta avanzata dal relatore di impe-

gnare 100 miliardi di lire utilizzando la tabella C) della legge finanziaria per il 1989 relativa al rifinanziamento della citata legge n. 217. Il relatore ha detto che si tratta di fondi che non sono stati ripartiti tra le regioni: questo è il motivo per il quale si avrebbe a disposizione uno stanziamento spendibile per il 1989.

Mi domando come si possa non ripartire fra le regioni ciò che è stato stabilito per legge. A parer mio è necessaria una abilità diabolica, a meno che non ci siano « codicilli » di varia natura che mi sfuggono. Se la citata legge n. 217 aveva terminato i propri effetti si sarebbe potuto approvare un meccanismo per distribuire i finanziamenti in questione.

ANTONIO MURATORE, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ricordo che il disegno di legge relativo alle misure di sostegno per le attività economiche dell'Adriatico è stato presentato nello scorso mese di agosto. Già da allora il Governo aveva previsto la possibilità di presentare un emendamento che consentisse il rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, ma ha atteso che si concretizzasse l'esigenza avanzata da molte regioni di modificare i criteri di ripartizione dei fondi fra le regioni medesime. Solo per questo si è ritardato il tentativo di accontentare alcune regioni che si ritenevano penalizzate dall'articolo 14 della citata legge n. 217.

MILZIADE SILVIO CAPRILI. Mi sembra che tale questione sia ancor più incomprensibile. Esiste una legge vigente che stabilisce dei criteri di ripartizione; esiste altresì un finanziamento previsto dalla legge finanziaria: a me sembra che la cosa più semplice sia quella di effettuare tale ripartizione.

Anche noi avevamo proposto di riformare la normativa relativa alla legge n. 217, proprio per arrivare ad una ripartizione diversa, ma in mancanza di tale riforma credo che sarebbe stato più logico ripartire i fondi assegnati, mentre

nella vicenda che ci viene illustrata le regioni non hanno ottenuto niente o, meglio, avranno quei soldi che potevano avere cinque mesi fa solo quando questo provvedimento sarà approvato; nel frattempo non si avrà quel cambiamento dei criteri di ripartizione richiesto dalle stesse regioni.

ANTONIO MURATORE, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Faccio rilevare che nella riunione che il Governo tiene periodicamente con le regioni ci si era accorti che non tutti gli stanziamenti relativi agli anni precedenti erano stati erogati; in sostanza non vi era l'urgenza di intervenire per il rifinanziamento della legge n. 217.

Sempre nell'ambito di tale riunione è emersa invece l'esigenza di indicare una diversa ripartizione.

PRESIDENTE. La questione è ormai risolta con la proposta del relatore di procedere al rifinanziamento della legge n. 217 del 1983.

GIOVANNI BIANCHINI. Vorrei dichiarare che il gruppo della democrazia cristiana è d'accordo con quanto proposto dal relatore, poiché ciò consentirà di impegnare immediatamente somme precise, fermo restando, ovviamente, l'intento di mantenere per quanto possibile anche le risorse che erano state previste per il 1990. Aderiamo alla richiesta del relatore anche per poter procedere speditamente nell'esame del provvedimento.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Volevo ribadire le ragioni della necessità e dell'urgenza nell'approvazione di questo provvedimento, che mi hanno spinto ad avanzare le proposte per una copertura alternativa che — ripeto — rappresenta il massimo punto di equilibrio per concludere la questione entro il 1989.

Mi sono giunte altre ipotesi tendenti ad ampliare la gamma degli interventi previsti, delle quali si dovrà sicuramente



tenere conto quando, in seguito all'approvazione della nuova legge finanziaria, si dovranno stabilire gli stanziamenti per il 1990 (che mi auguro verranno previsti); ma allo stato attuale il punto di massimo equilibrio — come ripeto — è rappresentato dalla proposta prima formulata.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola al Governo, che potrà esprimere il parere sulla nostra ipotesi di lavoro, vorrei sottolineare come nell'esame di merito degli articoli, non potremo probabilmente dare risposte positive ad una serie di questioni, per l'esigenza di mantenersi coerenti con le somme effettivamente disponibili.

Si tratta di una serie di problemi sollevati dagli operatori degli enti locali; vi era la proposta degli onorevoli Tiraboschi, Sanese ed altri che riguardava la possibilità per i comuni di valorizzare alcune attività ed alcune strutture di preminente interesse culturale in questa logica di promozione dell'Adriatico. Vorrei invitare i colleghi a riassumere queste indicazioni in un ordine del giorno, in modo che possano servire ad orientare l'utilizzazione dei fondi eventualmente previsti dalla legge finanziaria.

Vorrei ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulle proposte formulate dal relatore che verranno poi trasmesse alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

**CARLO VIZZINI, Ministro della marina mercantile.** Vorrei esprimere il mio apprezzamento sulle proposte formulate dal relatore, che mi pare rappresentino un miglioramento rispetto alla proposta originaria. Questa, indipendentemente dalle sorti della postazione di bilancio relativa al FIO, prevedeva il finanziamento di queste somme per il 1990; la soluzione indicata dal relatore, invece, consentirà l'utilizzazione di queste somme nel 1989. Vi è quindi un anticipo che consentirà di affrontare meglio una serie di questioni

che, come è noto, devono trovare soluzione in un arco di tempo limitato, in considerazione delle esigenze particolari delle zone interessate e della necessità di preparare la campagna turistica per la prossima estate.

Rimane aperta la possibilità per l'altro ramo del Parlamento di vedere se questa azione possa svilupparsi ulteriormente. Vi è comunque la certezza che l'impegno originario non solo resta integro, ma viene addirittura anticipato rispetto alla volontà del Governo. In sostanza, mi sembra un passo avanti estremamente positivo.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo relativo alla spesa di 100 miliardi previsti dalla legge n. 217, vorrei fare una precisazione: il Governo non era nelle condizioni di presentare il disegno di legge relativo all'utilizzazione di queste somme, poiché era dimissionario; mi sembra significativo che nel primo disegno di legge presentato dal nuovo Governo si inserisca la ripartizione di questa somma tra le regioni. Prima di così non si poteva fare.

**GIOVANNA FILIPPINI.** Non ritengo ammissibile l'atteggiamento di coloro che, almeno dagli interventi svolti, tenderebbero a far ricadere sul gruppo comunista la responsabilità di un mancato accoglimento delle proposte relative al disegno di legge in discussione.

Faccio queste affermazioni alla luce di tutte le discussioni avute nel corso di questi ultimi mesi, nonché degli impegni che questa Commissione aveva assunto di fronte ai rappresentanti delle regioni Marche, Emilia-Romagna e Veneto.

Ricordo — lo ricorderà anche il presidente Viscardi — che agli operatori economici delle varie aree dell'Adriatico sono state fatte molte promesse che sembrano oggi essere cancellate da questa sorta di buon senso invocato dal relatore e dal presidente. Si vuol far passare la tesi dello stato di necessità e si sostiene che è stato fatto tutto il possibile per reperire

uno stanziamento adeguato, mentre la proposta avanzata dal relatore si riferisce ad una copertura finanziaria di 245 miliardi di lire che dovrebbe sostituire quella originariamente prevista nella misura di 275 miliardi di lire. Debbo inoltre rilevare — e non ce ne sarebbe bisogno — che il provvedimento al nostro esame è stato presentato dal Governo e non dal gruppo comunista o dai verdi o da altri gruppi, pertanto è compito del Governo far fronte allo stanziamento di 275 miliardi di lire, indicato originariamente dal Governo stesso. Naturalmente ci trova consenzienti la proposta relativa al reperimento dei 100 miliardi relativi al rifinanziamento della legge n. 217 del 1983.

Se verrà posta in votazione la proposta formulata dal relatore per la nuova copertura finanziaria, il gruppo comunista si asterrà dal votarla. Riteniamo che l'indicazione sia insufficiente, soprattutto se riferita alle promesse fatte dalla nostra Commissione agli operatori economici che si intende sostenere.

Desidero richiamare i colleghi della maggioranza ad assumersi le loro responsabilità circa il fatto che questo provvedimento era stato, in qualche modo, prospettato come straordinario. Oggi lo stesso non può essere considerato tale, poiché interviene con troppo ritardo rispetto ai fenomeni che si sono verificati nell'Adriatico. Per quanto riguarda il problema della vendita dell'immagine turistica all'estero debbo dire che il ritardo è ormai insormontabile, poiché le fiere più importanti a livello europeo si sono già concluse e gli operatori della costa romagnola non hanno ancora alcuna certezza per il futuro. Tutto quello di cui si è sentito parlare questa mattina riguarda il buon senso che ci dovrebbe guidare nell'accettare una riduzione di stanziamento; nessuno è venuto a parlare delle aspettative della gente comune e non si riesce ancora a stabilire se ci saranno fondi sufficienti a garantire la balneazione di una fascia costiera dell'ampiezza di 200-300 metri dalla costa.

Noi prendiamo atto delle indicazioni che ci sono state fornite in merito ad una

nuova copertura finanziaria del disegno di legge e, pur dichiarando di astenerci per la parte che riguarda i 245 miliardi di lire, faremo di tutto perché la normativa in discussione possa trasformarsi in legge, ma dobbiamo prendere atto del fatto che dietro all'odierno dibattito ci sono state soltanto promesse. Mi permetto di dire queste cose perché il presidente Viscardi era con me quando siamo andati a colloquiare con la gente della costa romagnola; purtroppo è triste constatare che esiste uno scarto tra quello che viene promesso e la volontà concreta di attuare tali promesse.

MASSIMO SCALIA. Nel preannunciare il voto contrario del gruppo verde sulle proposte formulate dal relatore, debbo dire che la discussione odierna riconferma il nostro punto di vista. Il provvedimento concepito dal Governo, e discusso finora dalla X Commissione della Camera dei deputati, rappresenta ciò che nel gergo politico viene definito « pasticciaccio ».

Si tratta di un disegno di legge che non tende a colpire le cause dei fenomeni che si sono verificati nella scorsa estate, ma semplicemente a sostenere le attività turistiche e di pesca. Tuttavia, anche in questa direzione, non riteniamo che il provvedimento sia in grado di intervenire in modo efficace. Verranno distribuite determinate risorse con il sistema politico degli aiuti parziali; questi « soldini » — ripeto, distribuiti a pioggia — non serviranno ad intervenire sulla ristrutturazione e la riqualificazione dell'attività turistica. Probabilmente i fondi verranno erogati a chi ha già soldi e capacità di investimento.

Noi crediamo che non si ricaveranno benefici da questa erogazione di fondi. I turisti non sono interessati a dispositivi sostitutivi del mare; per evitare la mucillagine, i turisti tedeschi non si contenteranno delle « piscinazze », poiché loro vengono nel paese del sole ricordando i versi di Goethe. Non ritengo che un provvedimento che polverizza dei soldi, desti-

nandoli peraltro ad operatori già dotati di fondi, possa riqualificare l'attività turistica; mi permetto pertanto di essere fortemente dubbioso in merito all'efficacia ed alla destinazione di queste risorse, pensando anche a come vengono prelevate.

Vorrei sapere, per esempio, quale sarà la destinazione dei 95 miliardi prelevati dallo stanziamento pluriennale per impianti tecnologici e metropolitane leggere: a lume di ragione, infatti, sembrerebbe che in un'area di quel tipo un importante elemento di riqualificazione sarebbe costituito proprio dallo sviluppo di metropolitane leggere ed impianti tecnologici. Se, invece, mescoliamo un po' di sedano e un po' di aglio senza conoscere l'effettiva destinazione delle risorse, mi sembra che il « pasticcio » si trasforma in un « minestrone ».

Da parte del Governo non vi è traccia di una chiarificazione in merito alla destinazione delle spese che s'intendono promuovere per la riqualificazione delle aree turistiche; si intravede soltanto la preoccupazione di far girare un po' di soldi per far fronte a delle promesse che, incautamente ed avventatamente, qualcuno ha fatto lungo la costa che va dalle Marche al Veneto. Ciò che manca nel provvedimento al nostro esame è proprio un disegno complessivo che qualifichi gli interventi previsti.

In conclusione, voteremo contro la proposta del relatore per il duplice motivo che ho esposto, e perché vogliamo sottolineare l'inadeguatezza di un disegno di legge che, all'atto del reperimento dei fondi, non fa corrispondere un'adeguata programmazione della spesa. Siamo anche scettici rispetto al fatto che non si indica con chiarezza a cosa siano destinati i soldi prelevati dai vari capitoli, salvo prevedere genericamente che servono a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione della legge. Per esempio, cosa si fa in concreto per la balneazione? La mancanza di indicazioni precise in questo senso, a nostro parere, costituisce un grande limite del provvedi-

mento, pertanto ribadiamo il nostro voto contrario.

NICOLA SANESE. A nome del gruppo della democrazia cristiana, vorrei esprimere il voto favorevole sulle due proposte di modifica presentate dal relatore, nonché l'apprezzamento per lo sforzo compiuto nel ricercare l'accordo con il Governo.

Vorrei far rilevare che il testo elaborato dal relatore con il sostegno dei gruppi di maggioranza, e credo anche con il concorso dell'opposizione, prevede un allargamento delle destinazioni delle somme stanziare. Vi è stata poi la dichiarazione del ministro Vizzini che fa prevedere uno stanziamento congruo anche per il 1990; a questo proposito preannuncio ai colleghi la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a destinare i fondi già previsti dal disegno di legge finanziaria per il 1990 a favore delle attività economiche dell'Adriatico.

Nel ribadire l'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncio che ritirerò (seppure con grande sacrificio) gli emendamenti che avevo presentato.

Per quanto riguarda il problema della balneazione, bisogna riconoscere che rimane aperto: negli stanziamenti per il 1989, infatti, questa destinazione non figura e non compare nemmeno nell'emendamento preannunciato dal Governo. Vorrei sottolineare, invece, la necessità di intervenire con urgenza nel caso si presentino nuovamente fenomeni di disagio ambientale.

GIOVANNA FILIPPINI. Volevo sapere se il finanziamento relativo al 1990 si risolverà semplicemente nella presentazione di un ordine del giorno, come sembrerebbe dedursi dalle parole dell'onorevole Sanese.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione per la trasmissione alla V Commissione bilancio la prima proposta del relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione, per la trasmissione alla V Commissione bilancio, la seconda proposta del relatore.

*(È approvata).*

Comunico che sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti:

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: per la realizzazione di strutture turistico-ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive, che vengano completate entro il 31 maggio 1990.*

1. 15.

Scalia, Donati.

*All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni situati entro i dieci chilometri dalla costa, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989, sono concessi in favore di imprese singole, societarie, cooperative e consortili, nonché ai gestori di tali imprese in possesso di assenso del proprietario, debitamente certificato nelle forme di legge, per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, nonché per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive, ivi compresi i parchi di divertimento permanenti, che vengano completate entro il 31 maggio 1991, contributi in conto capitale in misura non superiore, per ciascuna iniziativa, al 35 per cento dell'ammontare dell'intervento programmato e del mutuo a tal fine erogato per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per un importo comunque non superiore a lire 1.050 milioni. Almeno il 50 per cento della somma stanziata deve esser destinata prioritariamente alle iniziative riguardanti le strutture complementari a quelle ricettive, nonché ai necessari adeguamenti strutturali di queste ultime dovuti alle medesime iniziative, ad esclusione di interventi che comportino un aumento della capacità ricettiva in posti letto.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche ai casi di realizzazione e di ristrutturazione di strutture turistico-ricreative e sportive complementari a quelle ricettive disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, con particolare riguardo all'attuazione di iniziative sugli arenili ad impatto ambientale morbido nonché alla posa in opera sugli stessi arenili di strutture amovibili.

1. 19.

Sanese.

*All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni situati entro i 10 chilometri dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo interessate dal fenomeno di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 sono concessi in favore di imprese, singole, societarie, cooperative e consortili per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, nonché per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive che vengano completate entro il 31 maggio 1991, contributi in conto capitale e in conto interessi nella misura per ciascuna iniziativa del 35 per cento dell'intervento programmato o del mutuo a tal fine erogato

per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni. Almeno il 50 per cento della somma stanziata deve essere destinato in via prioritaria alle iniziative riguardanti le strutture complementari a quelle ricettive.

1. 12.

Orciari, Tiraboschi, Rinaldi.

*All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri o comunque prospicienti, purché ad alta vocazione turistica, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989, sono concessi in favore di imprese singole, societarie, cooperative e consortili per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistico ricreativo, sportive o comunque di supporto all'offerta turistica, ivi comprese strutture del tempo libero e parchi di divertimento permanenti, e quelle disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del Codice della navigazione, con riferimento alla realizzazione di interventi di qualificazione dell'arenile purché rimovibili ed a elevata tutela del patrimonio ambientale, complementari a quelle ricettive, che vengono completate entro il 31 maggio 1990, contributi in conto capitale in misura non superiore, per ciascuna iniziativa, al 20 per cento dell'ammontare dell'intervento programmato o del mutuo a tal fine erogato per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per un importo

comunque non superiore a lire 1.000 milioni.

1. 10.

Capacci, Breda.

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: Per il raggiungimento degli obiettivi del piano programma di cui al successivo articolo ed.*

1. 13.

Scalia, Donati.

*All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: Abruzzo aggiungere la seguente: Puglia.*

1. 22.

Bruno Antonio, Viti, Pisicchio, Savino, Lamorte, Biafora, Antonucci.

*All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: consortili, aggiungere le seguenti: nonché degli enti locali.*

1. 14.

Scalia, Donati.

*All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico, commerciale ed agricolo dei comuni di Portoscuso, Bosa, Orbetello, Capalbio e Monte Argentario sono concessi, secondo le modalità di cui al comma 1, contributi in conto capitale. L'onere derivante dal presente comma è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990.

1. 21.

Rojch, Corsi.

*All'articolo 1, sopprimere il comma 2.*

1. 16.

Scalia, Donati.

All'articolo 1, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono comunque fatti salvi i poteri di autotutela gerarchica delle amministrazioni interessate.

1. 17.

Scalia, Donati.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I progetti di cui al comma 2 devono indicare la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2-ter. La deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente comma può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovra-comunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.

1. 19.

Capacci, Breda.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 1989, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale, sono individuati, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare

delle quote poste a disposizione di ciascuna regione. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 31 maggio 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione, per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quelle imprese che abbiano completato le opere entro la data del 31 maggio 1991 indicata nel comma 1.

1. 20.

Sanese.

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1990, lire 150 miliardi per l'anno 1991 e lire 150 miliardi per l'anno 1992.

1. 18.

Capacci, Breda.

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1990, lire 150 miliardi per l'anno 1991 e lire 150 miliardi per l'anno 1992.

1. 21.

Sanese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### ART. 1-quinquies.

1. Le regioni di cui all'articolo 1 elaborano d'intesa con i comuni interessati ed approvano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano programma di riqualificazione delle coste per le finalità di

cui alla presente legge contenente i seguenti obiettivi:

a) sostentamento delle attività turistiche delle aree interessate con la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistico ricreative e sportive idonee;

b) riqualificazione ambientale del territorio e del litorale anche mediante la realizzazione di parchi, aree protette ed aree verdi urbane;

c) razionalizzazione e potenziamento dei sistemi di trasporto collettivo con priorità per i trasporti pubblici su rotaia e comunque a basso impatto ambientale.

2. Il piano programma conterrà inoltre l'individuazione dei comuni di cui al comma primo dell'articolo 1, le priorità, i parametri, le modalità e le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché le previsioni di spesa.

3. Il piano programma dovrà essere integrato da apposita valutazione complessiva dell'impatto sull'ambiente e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione interessata.

4. Il piano programma è adottato, previa verifica di rispondenza a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del turismo e dello spettacolo, della marina mercantile e dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1989.

5. In seguito all'adozione le regioni concedono i benefici di cui all'articolo 1 e provvedono alla conseguente erogazione con provvedimento della giunta a quei progetti ed opere congrui al raggiungimento delle finalità del piano programma, secondo le priorità e le procedure ivi previste.

6. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo in attuazione del piano programma dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione interessata. Sono pubblici ed a disposizione di chiunque intenda prenderne co-

noscenza tutti gli atti inerenti tali contributi presso qualsiasi ufficio essi si trovino.

1. 04.

Scalia, Donati.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-sexies.

1. Le opere per le quali siano concessi dalla regione i benefici di cui alla presente legge, qualora abbiano carattere di assoluta novità ed incidano stabilmente sul territorio, sono sottoposte alla valutazione preventiva dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successiva normativa di esecuzione.

2. Qualora non esista a tal fine normativa attuativa per determinate categorie di opere, questa è adottata, ai sensi del sovracitato articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro 45 giorni dall'adozione del piano programma in cui tali opere sono previste.

3. Nessuna opera è comunque consentita su aree protette individuate con leggi o provvedimenti statali o regionali.

1. 05.

Scalia, Donati.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-septies.

1. Al fine di intervenire unitariamente in una azione di informazione diffusa e di promozione turistica mirata al rilancio delle zone colpite dalle alghe e mucillagini, salvaguardando i livelli di afflusso turistico fin qui raggiunti, è costituito un Comitato, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero stesso, da uno dell'ENIT e da sette tratti tra gli operatori economici del turismo,

che valuta i progetti promozionali presentati dagli enti ed operatori economici interessati.

2. Alla realizzazione dei progetti si provvede mediante l'affidamento in concessione di interventi finalizzati per aree specifiche e per settori specializzati.

3. Lo stanziamento di cui al capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, recante « Spese per la propaganda turistica e per la promozione non di competenza delle regioni », è aumentato di lire 7 miliardi per l'anno 1989.

All'onere derivante dal presente articolo valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno utilizzando l'accantonamento: « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ».

1. 06.

Capacci, Cellini, Breda.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-octies.

1. Al fine di garantire per la stagione turistica 1990 la balneazione di una adeguata fascia di mare prospiciente la spiaggia, anche nell'evenienza di nuovi fenomeni di eutrofizzazione algale e di ricomparsa di mucillagini, il Ministero della marina mercantile provvede a predisporre un programma organico di interventi, avendo tenuto conto delle sperimentazioni condotte in attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989 e sentito il parere del Comitato per la difesa del mare Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione del programma, saranno stabilite le modalità, i

criteri e le procedure per la realizzazione tempestiva delle iniziative di cui al presente articolo. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.

1. 07.

Capacci, Breda.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-novies.

1. Al fine di garantire per la stagione turistica 1990 la balneazione di una adeguata fascia di mare prospiciente la spiaggia, anche nell'evenienza di nuovi fenomeni di eutrofizzazione algale e di ricomparsa di mucilagini, il Ministero della marina mercantile provvede a predisporre un programma organico di interventi, avendo tenuto conto delle sperimentazioni condotte in attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989 e sentito il parere del Comitato per la difesa del mare Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione del programma, saranno stabilite le modalità, i criteri e le procedure per la realizzazione tempestiva delle iniziative di cui al presente articolo. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.

1. 08.

Sanese.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-decies.

1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa Adriatica, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50 miliardi per



la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche.

2. Detto programma verrà elaborato da un apposito Comitato, il « Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico », presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal direttore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo; da un rappresentante dell'ENIT; dagli assessorati regionali al turismo delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge; nonché dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale.

3. Il « Comitato », istituito con decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà predisporre un programma poliennale ed i relativi piani annuali di intervento, avvalendosi anche delle strutture tecnico-operative delle organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale.

4. La spesa di lire 50 miliardi verrà suddivisa in lire 30 miliardi sull'esercizio 1990 ed in lire 10 miliardi per gli esercizi 1991 e 1992.

1. 09.

Sanese.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-undecies.

1. Alle imprese turistiche di cui all'articolo 5 della legge n. 217 del 25 maggio 1983, nonché ai gestori delle agenzie di viaggio ed ai titolari di concessioni demaniali utilizzate per fini turistico-ricreativi, si applicano i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 279 del 5 agosto 1989.

2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 viene applicata la detassazione degli utili reinvestiti nell'ambito delle proprie attività di cui all'articolo 1.

3. Ai consorzi e cooperative per la garanzia fidi costituite dagli operatori del commercio e del turismo delle regioni individuate dall'articolo 1, che prestino garanzie sulla concessione dei mutui di cui all'articolo 1, comma 1, è attribuita globalmente una somma di lire un miliardo; tale somma, da erogarsi attraverso il Ministero del turismo e dello spettacolo, costituirà un fondo rinnovabile su base poliennale, disciplinato quanto alle sue modalità di funzionamento ed ai criteri di ripartizione, da un decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo emanato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro.

1. 010.

Sanese.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. È istituita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, e col Ministro dell'ambiente, una « Autorità per il bacino del Mare Adriatico », da disciplinare in analogia con le autorità di bacino di rilievo nazionale previste dalla legge n. 183 del 18 maggio 1989.

1. 011.

Sanese.

*All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) per il commercio al dettaglio operante nel settore della pesca, miglioramento e potenziamento degli impianti di refrigerazione, sostituzione e ammodernamento dei mezzi di trasporto, sostituzione e ammodernamento dei beni strumentali per la commercializzazione dei prodotti della pesca.

2. 4.

Orciari, Tiraboschi, Rinaldi.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: e) Indennizzo *tantum* a cooperative di pescatori e associazioni di produttori del pesce azzurro per mancata pesca e giacenza di invento.

2. 5.

Menzietti, Filippini Giovanna.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto per l'anno 1989 nei comuni di cui al comma 1 ai commercianti al dettaglio dei prodotti ittici finalizzati alla qualificazione d'impresa e dei beni strumentali del processo di commercializzazione.

2. 8.

Menzietti, Angeloni, Pacetti,  
Provantini.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero della marina mercantile nell'anno 1990 organizza una campagna promozionale finalizzata al consumo di prodotti ittici.

2. 6.

Il Governo.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 125 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 120 miliardi per gli interventi di cui al comma 1 e lire 5 miliardi per quelli di cui al comma 2-bis.

2. 7.

Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. È istituita l'autorità di bacino per l'Adriatico composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. L'autorità è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro della marina mercantile per i programmi e gli interventi di difesa e risanamento del mare e delle coste e dal Ministro dell'ambiente per il risanamento delle acque interne dei bacini fluviali che sfociano nel mare Adriatico e per ogni altro intervento contro gli inquinamenti del suolo o di depurazione delle acque interne.

2. L'autorità esercita in quanto compatibili le competenze di cui all'articolo 12 della legge n. 183 del 1989, ed elabora ed adotta il piano generale di risanamento, tutela e valorizzazione della costa del mare Adriatico. Il piano definisce il quadro di riferimento e gli indirizzi generali dei programmi e degli interventi di difesa e risanamento del mare e delle coste, ivi compresi gli interventi di emergenza dei piani di risanamento dei bacini di rilievo nazionale, interregionali e regionali concernenti i fiumi che sfociano nel mare Adriatico; degli interventi di risanamento del suolo o di depurazione delle acque interne nelle zone costiere dell'Adriatico.

3. L'autorità esercita, altresì, le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle amministrazioni competenti all'attuazione del piano e delle relative iniziative, nonché su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni di coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica.

4. L'autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresen-

tante designato da ciascuna amministrazione nonché di una consulta tecnico-scientifica di cui fanno parte dieci esperti di chiara fama. I suddetti organismi sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La segreteria tecnica ha sede presso il Ministero della marina mercantile, è articolata negli uffici di cui al nono comma della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è diretta da un segretario generale che assolve ai compiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, del comma 7 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. L'autorità esercita fin dalla costituzione le funzioni del comitato per la difesa del mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989. Il segretario generale è nominato dall'autorità su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dell'ambiente. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

2. 02.

Il Governo.

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 425 miliardi per l'anno 1990, a lire 150 miliardi per l'anno 1991 e a lire 150 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1-bis della presente

legge è pari a lire 100 miliardi per l'anno 1990.

*Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

1-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1-ter della presente legge è pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990, a lire 10 miliardi per l'anno 1991 e a lire 10 miliardi per l'anno 1992.

3. 5.

Sanese.

Poiché stanno per avere inizio votazioni in Assemblea, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 14,5.**

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione non ha potuto esprimere nella mattinata il parere sulle proposte del relatore relative alla copertura finanziaria del disegno di legge n. 4185.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri; Disciplina dell'attività di estetista (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge senatori Petrarra ed altri, Aliverti ed altri) (808-971-1209-1363-1583-1654-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Ga-

ravaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazon ed altri; Righi ed altri: « Disciplina dell'attività di estetista », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 marzo 1989 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 aprile 1989, con l'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrarra ed altri, Aliverti ed altri.

Non essendo ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzio-

nali, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 21 novembre 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO